



CITTÀ DI VITTORIA

DIREZIONE AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

N. _____ DI REP.

OGGETTO: Concessione proroga affitto di porzione di terreno sito in località Montecalvo, di proprietà Comunale, a favore della ditta WIND TRE SpA con sede legale a Trezzano sul Naviglio (MI), dove è già installato un impianto tecnologico a servizio della rete cellulare UMTS.

Che con deliberazione della G.C n. _____ del _____ esecutiva a norma di legge, è stato disposto di concedere proroga di affitto, alla ditta di Trezzano sul Naviglio (MI), per l'utilizzo di una porzione di terreno, mq. 100,00, ricadente all'interno dell'impianto sportivo di Contrada .da Montecalvo, come da allegata planimetria sub la lett. "A" , dove è installato un impianto tecnologico (traliccio) a servizio della rete cellulare UMTS.

Premesso ciò da una parte il Dott. _____ nato a _____ il _____, Dirigente della Direzione AA.GG. - Decentramento e Programmazione Comunitaria (C.F. 82000830883 - P.I. 00804320885) , che agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, dall'altra i Sigg.ri:

- nato il C.F.....
giusta procura rep. n...../..... del

- nato a il
C.F.

delegato giusta procura speciale, rep. n.del,
entrambe rogate dal Dott. Notaio agisce in

nome e per conto e nell'interesse della Ditta con sede legale in
Trezzano sul Naviglio (MI) Via Leonardo da Vinci n.1 P.IVA
13378520152 - C.F.02517580820, si comunica e si stipula quanto espresso:

Art. 1

Il Comune di Vittoria, a mezzo del suo rappresentante come sopra generalizzato, concede in affitto alla ditta di Trezzano sul Naviglio (MI), che accetta una porzione di suolo, esteso mq.100,00, ricadente all'interno dell'impianto sportivo di C.da Monte Calvo, distinto nel Catasto Terreni del Comune di Vittoria al foglio n.33 particella n.81 derivata dalla particella frazionata "76", giusta certificato di destinazione urbanistica depositato agli atti d'ufficio, suolo di cui la ditta ne ha la disponibilità sin dal 2004 in esecuzione della delib. di G.M. n.111/04.

Art.2

Il Comune, garantisce, altresì, unitamente alla concessione del suolo la possibilità alla ditta di accedere, previa debita comunicazione agli uffici tecnici competenti, con personale dalla stessa incaricato, all'immobile allocato all'interno del campo sportivo per compiere le opere necessarie alla installazione delle apparecchiature, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

Art.3

Per tutte le evenienze di cui all'art.2 la ditta è direttamente responsabile di eventuali danni che potrebbero essere apportati nelle strutture ivi esistenti. In tal caso la ditta si obbliga, sin d'ora, al ripristino delle cose danneggiate e al risarcimento delle stesse, previa perizia concordata con i competenti tecnici Comunali.

Art. 4

La locazione ha la durata di anni 6, con decorrenza dal 1° gennaio 2018. La stessa è rinnovabile, per anni 6, previa apposita richiesta all'Ente da parte della ditta conduttrice

Art.5

Le parti convengono che in caso di disdetta, attesa la complessità delle attrezzature ivi collocate, la stessa dovrà essere comunicata alla ditta conduttrice mediante r.a.r., almeno diciotto mesi prima dalla data di scadenza in cui il recesso deve avere esecuzione.

Art.6

E', altresì, consentito alla ditta conduttrice di recedere dal contratto, anche prima della scadenza naturale, osservando le modalità temporali di cui all'art.5 nonché del successivo art.7 relativamente al ripristino del sito.

Art.7

In conformità a quanto previsto nell'art. 1590 del codice civile, al momento del rilascio la ditta conduttrice dovrà liberare il sito, entro i tempi appositamente concordati, da ogni attrezzatura, obbligandosi a risarcire l'Ente in caso di danno, qualora il sito non sia ripristinato dalla stessa nello stato in cui l'ha ricevuto

Art.8

La ditta conduttrice, previa autorizzazione dell'Ente, può eseguire tutti quei lavori che riterrà opportuni per il corretto funzionamento dell'impianto nonché di tutte le opere per l'aggiornamento dello stesso.

La stessa potrà anche eseguire tutte quelle opere di protezione e sicurezza che ritenga opportune.

Art. 9

La ditta conduttrice avrà la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori attinenti l'impianto. Qualora fosse necessario il Comune si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni rientranti nella competenza degli uffici Com.li. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Condittrice.

Art.10

Il Comune potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione delle restanti parti del sito oggetto del presente contratto solo con la previa autorizzazione scritta dalla ditta conduttrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima fornite dalla stessa, per stabilire la compatibilità dei nuovi impianti con quelli esistenti e/o previsti dalla ditta Condittrice.

Altresì il Comune consente sin d'ora alla Condittrice la facoltà di cedere il presente Contratto a terzi e, di ciò, dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a quest'Ente..

Art.11

Il Comune non potrà cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Condittrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte del Comune neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di

potere rappresentativo e/o gestorio, sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandati a esigere e le delighe all'incasso.

Art.12

Il canone annuale, fissato in €. _____ oltre IVA nella misura prevista dalla legge, dovrà essere versato in rate semestrali anticipate secondo le modalità di cui al successivo art.12. Lo stesso è da aggiornare annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT.

Art.13

La ditta..... verserà l'importo complessivo pari a €.....oltre IVA così distinto quale indennità di occupazione del suolo, con bonifico bancario a favore di quest'Amministrazione Comunale presso il Banco Unicredit codice IBAN IT..... Causale "Affitto suolo comunale", ubicato all'interno dell'impianto sportivo di C.da Montecalvo".

Art. 14

La ditta..... dell'avvenuto pagamento del canone, previa ricevimento della fattura emessa da quest'Ente, dovrà darne comunicazione all'Ufficio Segreteria sita in Via Bixio 34 P.II, allegando fotocopia del bonifico bancario.

Qualora il canone non venisse erogato nei tempi suindicati, l'Ente, entro sessanta giorni, rappresenterà il ritardo e, previa diffida, chiederà il rilascio del sito.

Art. 15

Le spese di registrazione della presente scrittura sono a carico del locatore e conduttore in parti uguali.

Art.16

Per tutti gli effetti del presente atto la Ditta elegge domicilio presso la Casa Comunale ed in tal domicilio saranno notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi ai quali darà l'occasione il presente atto.

Art.17

Per la risoluzione di qualsiasi controversia le parti riconoscono la esclusiva competenza del Foro di Ragusa.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art.18

Per quanto non previsto si rinvia al codice civile nonché alla normativa regolante la materia.

Il Responsabile della Direzione Affari Generali – Decentramento e Programmazione Comunitaria

Il Legale Rappresentante della Ditta